



*for a living planet*®

WWF Taranto Onlus  
c.f.90180210735  
iscrizione R. Reg. n°1341  
c/o De Vincentiis  
Giovanni  
Via Torpediniere n°5  
74122 Taranto

Tel: 3804714120  
e-mail: [taranto@wwf.it](mailto:taranto@wwf.it)  
sito:  
[www.wwftaranto.it](http://www.wwftaranto.it)

A

**REGIONE PUGLIA**

**Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità**

**Urbana**

**Sezione Autorizzazioni Ambientali**

**Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità**

**Urbana**

[dipartimento.ambiente.territorio@pec.rupar.puglia.it](mailto:dipartimento.ambiente.territorio@pec.rupar.puglia.it)

[servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

[sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it](mailto:sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it)

**ARPA**

[dap.ta@arpa.puglia.it](mailto:dap.ta@arpa.puglia.it)

[dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)

**SOPRINTENDENZA NAZIONALE PER IL  
PATRIMONIO CULTURALE SUBACQUEO**

[sn-sub@pec.cultura.gov.it](mailto:sn-sub@pec.cultura.gov.it)

**COMUNE DI TARANTO**

**Direzione ambiente**

[ambiente.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it](mailto:ambiente.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it)

**REGIONE PUGLIA**

**UFFICIO PARCHI E TUTELA BIODIVERSITÀ**

[ufficioparchi.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:ufficioparchi.regione@pec.rupar.puglia.it)

**ENTE PARCO NATURALE REGIONALE TERRA DELLE GRAVINE**

**C/O PROVINCIA DI TARANTO**

[protocollo@pec.provincia.ta.it](mailto:protocollo@pec.provincia.ta.it)

Oggetto: *IDVIA0795-Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. per l'istanza avente ad oggetto Realizzazione dell'impianto di dissalazione delle acque salmastre delle sorgenti del Tara e delle condotte di adduzione dell'acqua potabilizzata e di scarico della salamoia, sito in agro di Taranto e Statte, località Varie*". Prime osservazioni relative al procedimento in oggetto

Preliminarmente, si evidenzia che, in data 26 febbraio 2024, è stata trasmessa dal WWF una nota con la quale si chiedeva la ripubblicazione del progetto per una serie di errori rilevati sul sito VIA regionale. Le osservazioni di seguito riportate vanno, quindi, considerate in assoluto subordinate a quanto sopra rappresentato e richiesto, stante l'evidente necessità di riformularle alla luce della ripubblicazione del progetto.

In merito al progetto in oggetto, si trasmettono prime Osservazioni relative a quanto trasmesso da A.Q.P. nel procedimento di VIA, **riservandosi ulteriori osservazioni a valle delle necessarie integrazioni.**

- 1) In linea di principio, le scriventi non considerano la realizzazione di dissalatori per aumentare la disponibilità idrica una soluzione strutturale di approvvigionamento idrico sostenibile. La realizzazione di siffatta tipologia di impianti potrebbe, al più, essere presa in considerazione in casi di necessità, per esempio, in determinati periodi dell'anno e solo per realtà particolari, quali le piccole isole. Tanto in quanto, in via di principio e per quello che è la tecnologia attuale, sono da ritenersi molto elevati sia i costi economici - 100 M€ costa l'impianto per immettere acque in una rete di distribuzione che *fa acqua da tutte le parti*<sup>1</sup>, che quelli energetici ed ambientali connessi all'esercizio di questo impianto, ancor più in questo caso in quanto si impatta su una biocenosi unica per la Puglia e di grande valore scientifico, ricca di specie e habitat di interesse comunitario.

Le scriventi, in maniera estremamente sintetica, ritengono, invece, che occorra una gestione complessiva dell'acqua, riportare a livello di bacino il governo delle acque, nonché una

---

<sup>1</sup> <https://www.laricchiuta.it/aqp-acqua-da-tutte-le-parti/>;

politica seria di risparmio e di efficientamento della rete idrica: per quanto riguarda gli usi civili e quelli agricoli, occorre intervenire, quanto ai primi, sia sulle perdite che sui consumi domestici, favorendo, per questi ultimi, soluzioni quali la raccolta della pioggia e il riuso delle acque grigie depurate per gli usi compatibili; quanto ai secondi, favorendo la diffusione di colture che richiedono meno acqua e di metodi irrigui più efficienti, agendo sull'impoverimento dei suoli agricoli, in quanto l'aumento della capacità organica nel suolo determina un aumento della capacità di questo di trattenere acqua, nonché favorendo il riuso delle acque reflue (vedasi, al riguardo, il reg. UE 741/2020).

- 2) Venendo al merito del progetto, nella documentazione trasmessa, non risulta siano stati allegati tutti gli atti relativi a quanto già espletato nella fase di Conferenza di Servizi preliminare, atti propedeutici e vincolanti ai fini della stesura del PFTE, nonché per la sua valutazione da parte sia dell'Autorità procedente che dei soggetti interessati alla presentazione di Osservazioni. In particolare, si fa riferimento all'elaborato *P1103-pd-000-gen-06-r\_a* denominato "*Relazione di ottemperanza alle prescrizioni della CDS preliminare*", il quale contiene una tabella di sintesi e dichiara (p. 2) che "*Dalla tabella allegata si evincono tutte le prescrizioni contenute nella Determinazione di Conclusione della Conferenza di servizi R.G. n.21 del 18/01/2021, oltre che in tutte le note pervenute da parte dei soggetti coinvolti*".

Per valutare se il PFTE abbia correttamente recepito quanto emerso in CDS è necessario che siano trasmessi tutti gli atti intercorsi.

- 3) Il dissalatore sul Tara è evidentemente un intervento sperimentale, come dichiarato dalla stessa AQP, in quanto in Italia non esiste un dissalatore simile in funzione. Rilevando, inoltre, che costa la spropositata cifra di 100 milioni di euro e che va ad impattare su una biocenosi unica e di estrema importanza scientifica e sociale, si ritiene di dover analizzare a) le motivazioni che, da progetto, giustificano la realizzazione dell'opera nonché b) le soluzioni alternative prese in considerazione da AQP.

a) La realizzazione dell'opera è motivata con la necessità di dotarsi di nuove risorse idriche stante l'aumento della richiesta. Nel SIA, viene riportato: "*Questo insieme di criticità ha portato AQP ad impegnarsi nella ricerca di nuove fonti di approvvigionamento idrico alternative, con le quali poter integrare la disponibilità di risorsa e andare, così, ad alleggerire la pressione esercitata sulle riserve sotterranee che, come detto, costituiscono il comparto più compromesso dell'intero sistema idrologico pugliese*".

**Il Principio di sostenibilità vorrebbe, tuttavia, che prima di sfruttare nuove risorse si progettasse e si intervenisse su:**

- una riduzione dei consumi;
- una riduzione delle perdite delle condutture “che spesso arriva al 40% dei volumi trasportate da reti spesso vetuste”, come dichiarato durante una conferenza stampa dal Vicepresidente Raffaele Piemontese, Assessore con delega alle Risorse idriche<sup>2</sup>. E secondo l’ultimo Report Acqua, pubblicato dall’ISTAT, le perdite idriche per la sola provincia di Taranto raggiungerebbero il 52%<sup>3</sup>;
- il recupero delle acque dei depuratori, sia per la potabilizzazione (come già avviene presso l’impianto di potabilizzazione di Forcatella a Fasano), che per altri usi (industriali, agricoli, ecc.);
- l’integrazione degli impianti e delle reti (vedasi il caso dell’invaso del Pappadai).

Di seguito, si riportano i dati del Report ISTAT<sup>4</sup>, dal quale risulta che il sistema idrico pugliese, oltre che quello nazionale, presenta criticità e caratteristiche come schematizzate:

*Fonte: Istat, Censimento delle acque per uso civile*

*Tavola 1 - Acqua immessa, acqua erogata per usi autorizzati, perdite idriche totali percentuali e lineari nelle reti comunali di distribuzione dell'acqua potabile dei comuni capoluogo di provincia/città metropolitana. Anno 2020, acqua immessa ed erogata in migliaia di metri cubi e litri per abitante al giorno, perdite in percentuale sui volumi immessi in rete e in metri cubi al giorno per km di rete*

COMUNI	Acqua immessa in rete		Acqua erogata per usi autorizzati		Perdite idriche totali						
	Volume	Pro capite	Volume	Pro capite	Percentuale sui volumi immessi in rete	Classi di m <sup>3</sup> al giorno per km di rete					
						Fino a 14	Da 15 a 24	Da 25 a 39	Da 40 a 59	Da 60 a 99	100 e oltre
Taranto	24.568	352	11.739	169	52,0						x

<sup>2</sup> <https://www.regione.puglia.it/web/press-regione/-/presentato-da-regione-aip-e-aqp-il-piano-d-ambito-per-la-gestione-delle-acque-in-puglia?redirect=%2F>

<sup>3</sup> Statistiche Istat sull’acqua anni 2020-2022 <https://www.istat.it/it/files//2023/03/GMA-21marzo2023.pdf>

<sup>4</sup> Fonte: Istat, LE STATISTICHE DELL’ISTAT SULL’ACQUA | ANNI 2020- 2022

*Tavola 2 - Acqua fatturata totale e per uso civile domestico nei comuni capoluogo di provincia/città metropolitana. Anno 2020, migliaia di metri cubi e litri per abitante al giorno*

COMUNI	Acqua fatturata totale		Acqua fatturata per uso civile domestico	
	Volume	Pro capite	Volume	Pro capite
Taranto	13.296	190	9.130	131

*Tavola 9 - Famiglie che lamentano irregolarità nell'erogazione di acqua e che non si fidano a bere acqua del rubinetto. Anno 2021, per 100 famiglie della stessa zona*

Fonte: Istat, Indagine Aspetti della vita quotidiana

REGIONI	Irregolarità nell'erogazione di acqua	Non si fidano a bere acqua del rubinetto
Puglia	7,1	27,6

*Tavola 10 - Persone di 14 anni e più che dichiarano l'inquinamento per le acque e l'effetto serra o cambiamenti climatici tra i 5 problemi ambientali più preoccupanti. Anno 2021, per 100 persone di 14 anni e più della stessa zona*

REGIONI	Inquinamento di fiumi, mari, ecc	Effetto serra o cambiamenti climatici
Puglia	35,6	66,8

*Tavola 11 - Dettagli articolazione tariffaria ATO Puglia*

Usi domestici / condominiale	Fasce di consumo annuale	€/m <sup>3</sup>
Tariffa agevolata	da m <sup>3</sup> 0 a m <sup>3</sup> 20	0,722952
Tariffa base	da m <sup>3</sup> 20 a m <sup>3</sup> 30	0,903689

I eccedenza	da m <sup>3</sup> 30 a m <sup>3</sup> 40	1,576940
II eccedenza	da m <sup>3</sup> 40 a m <sup>3</sup> 70	2,225272
III eccedenza	oltre m <sup>3</sup> 70	2,928119

Uso domestico non residente	Fasce di consumo annuale	€/m <sup>3</sup>
Tariffa base	da m <sup>3</sup> 0 a m <sup>3</sup> 30	0,854799
I eccedenza	da m <sup>3</sup> 30 a m <sup>3</sup> 60	1,709597
II eccedenza	da m <sup>3</sup> 60 a m <sup>3</sup> 90	2,350696
III eccedenza	oltre m <sup>3</sup> 90	3,440564

*In particolar modo, la rete idrica tarantina presenta una grave situazione di dispersione (Tavola 1), il che implica che non tutta l'acqua immessa viene effettivamente erogata agli utenti finali. Solo nel 2020, sono, infatti, andati persi oltre 12.000 metri cubi, pari al 52% dell'acqua immessa in rete, cui corrispondono, applicando una tariffa media di 2.9€/m<sup>3</sup> (Tavola 11), circa 35.000€ di fatturato annuo perso.*

*Le perdite totali di rete hanno importanti ripercussioni ambientali, sociali ed economiche, soprattutto in considerazione della scarsità idrica.*

*Altro dato significativo è l'attenzione a problematiche di climate change [tavola 10] ed inquinamento, che interessano rispettivamente il 67% e il 35% degli intervistati nel Rapporto Istat sull'uso delle risorse idriche.*

Si osserva che questo progetto non affronta nessuna delle criticità evidenziate nella Relazione Istat.

Nell'ambito della documentazione prodotta nel progetto di VIA, si afferma che questo impianto determinerà i seguenti **benefici ambientali**: “come detto, l'entrata in esercizio del dissalatore del Tara mira all'integrazione dello schema idrico del Salento con portate suppletive in grado di:

- 1. garantire un adeguato volume di risorsa idrica in occasione di periodi di emergenza idrica incrementando il grado di resilienza dell'intero sistema di approvvigionamento idrico della Puglia;*
- 2. proteggere e tutelare la falda profonda salentina, attualmente utilizzata in maniera costante e consistente per l'alimentazione idrico-potabile della penisola salentina, in modo da limitare lo stress antropico e il conseguente rischio di salificazione dell'acquifero”.*

**Si afferma, dunque, che il progetto contribuirà alla chiusura dei pozzi e alla salvaguardia della falda. Tale proposta appare, tuttavia, solo una buona intenzione, in quanto, in nessuna parte del progetto, AQP si impegna ed esplicita puntualmente quali e quanti pozzi nella sua gestione** (ne sono stati dichiarati 135 tra le provincie di Lecce e Taranto), **verranno chiusi.** Come riportato da AQP nella tab. a pag. 120 del SIA, la portata complessiva dei pozzi di Lecce e Taranto è di 2325 l/s, per cui, per compensare il prelievo del dissalatore (1000 l/s), devono essere chiusi circa il 50% dei pozzi attraverso un impegno formale di AQP. Ricordiamo che nel Salento esiste un numero rilevantisimo di pozzi oltre quelli gestiti da AQP.

Si ritiene che nessun parere favorevole possa essere espresso sul progetto senza un impegno quantitativo (quanti) e temporale (quando) di chiusura di pozzi da parte di AQP per assolvere a questa mitigazione progettuale.

Risulta, infatti, singolare che da una parte si dica che con il dissalatore si vuole implementare la produzione di acqua potabile da immettere nella rete, dall'altra si proponga di chiudere i pozzi azzerando l'effetto della nuova acqua potabile derivante da questo progetto. L'impressione di confusione pianificatoria da parte di AQP è palese e sembra volta a voler giustificare a tutti i costi questo progetto.

In merito alla stessa valutazione dei "benefici ambientali", si evidenzia, inoltre, come gli studi presentati appaiano carenti dal punto di vista biologico/ecologico circa l'analisi di impatto sull'ecosistema marino e fluviale (pre/post intervento), sugli effetti che saranno specificamente prodotti dal progetto e quelli che si verificheranno senza il progetto (analisi with/without) sugli ecosistemi coinvolti, sulle eventuali ulteriori esternalità e sull'Analisi del ciclo di vita degli output di produzione (salamoia, solventi e composti chimici utilizzati per es.).

Nell'analisi presente nell'all.07\_2020\_4488\_AQP, "Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica per la "Realizzazione dell'impianto di dissalazione delle acque salmastre delle sorgenti del Tara"- Conferenza di Servizi Preliminare in forma simultanea e in modalità sincrona ex art. 14 c. 3 L. 241/1990 e s.m .i" dell'AQP, si evidenziano, altresì, le seguenti criticità:

CONCENTRATO OSMOSI		
CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE (DA PROIEZIONI)		
PARAMETRI	U.M.	VALORI
Portata	m <sup>3</sup> /h	1.144,54
PH		
TDS	mg/l	
Conducibilità	µS/cm	8.913
Calcio	mg/l	
Magnesio	mg/l	
Durezza	°F	184,93
Solfati	mg/l	
CLORURI	mg/l	
Nitrati	mg/l	70,44 = 15,9 ppm N
Boro	mg/l	
Fluoruri	mg/l	
Silice	mg/l	

La tabella alla p. 2 del citato allegato presenta valori legati alle caratteristiche chimico-fisiche attese del concentrato (salamoia) che sono di non chiara lettura, in particolar modo circa i valori critici riportati in “rosso”; in aggiunta, tali valori sono stati elaborati attraverso delle proiezioni ipotizzate, in base alla tipologia di dissalazione prevista e in assenza di una valutazione di impatto delle stesse componenti chimico- fisiche, una volta disciolte in mare (occorre una analisi ex ante ed un ex post ).

b) In merito alle **soluzioni alternative** dello studio di impatto ambientale, **il recupero della risorsa tramite attività di risanamento della rete di distribuzione** viene **esclusa** da AQP come alternativa alla realizzazione del dissalatore. Tale attività, che appare sicuramente una pratica più sostenibile rispetto alla realizzazione del dissalatore, viene esclusa da AQP sulla base delle seguenti motivazioni: *“Per inquadrare correttamente le modalità di esecuzione di un intervento di riduzione delle perdite in una rete urbana, occorre preliminarmente chiarire un concetto: la riduzione delle perdite non si ottiene con “interventi puntuali” su singole tubazioni, ma inevitabilmente, richiede la massiccia sostituzione di intere porzioni di rete posata in ambito urbano. La maggior parte delle perdite, o almeno quelle più cospicue, si verificano per vetustà delle tubazioni o per difetti negli allacciamenti, quindi sono di tipo diffuso e non concentrato.*

*In conseguenza di ciò, la quantità di risorsa recuperabile a seguito di azioni di questo tipo è sempre pari ad un'aliquota del volume disperso e non già all'intero volume. Infatti le azioni che dovrebbero essere intraprese per recuperare l'intero volume o aliquote prossime al 100% dello stesso, dovrebbero prevedere la sostituzione dell'intera rete, con costi in termini economici e di impatto sulla popolazione (e conseguentemente anche di impatto ambientale) insostenibili. Gli interventi di ammodernamento delle reti pertanto, ancorché necessari, non*

*sono da considerarsi alternativi alla ricerca di nuove fonti di approvvigionamento ma complementari a questi.*

*Si tratta di una azione di “manutenzione straordinaria” del patrimonio infrastrutturale che, per sua natura, comporta lunghi tempi di realizzazione oltre che importanti investimenti, e non è in grado di fornire una risposta immediata e concreta al deficit idrico.*

*Esclusa pertanto la possibilità di far fronte alla necessità di acqua potabile esclusivamente tramite il risanamento e l'efficientamento delle reti idriche, sono state valutate le due soluzioni:*

- *Incremento prelievo acqua dell'emungimento pozzi*
- *Realizzazione del dissalatore.*

Si osserva, innanzitutto, che le perdite interessano anche e soprattutto la rete non urbana e non è chiaro perché AQP parli di sola rete urbana. Inoltre, come dichiarato dalla stessa AQP nel SIA, a p. 120, si è “*già iniziato a sviluppare con il Risanamento del lotto 1 e 2, ha portato complessivamente alla realizzazione di 240 km di nuove reti e al risanamento di 300 km di condotte in 238 Comuni, per un investimento totale di 213 M€*”. Quindi con 213 M€ (pari a circa il 50% dei 100 M€ necessari per il dissalatore) si sono realizzate 300 km di nuove reti e risanate ben 300 km di condotte.

Senza un'adeguata azione di risanamento delle perdite della rete esistente, il risultato paradossale conseguente alla realizzazione di questo progetto sarebbe che i circa 700l/s immessi nella rete si disperderanno per il 43,5% e solo 395l/s nel caso di perdite del 40% mentre nel caso di perdite del 52% solo 336l/s potranno essere realmente utilizzati per l'uso potabile. **Lo spreco di tale azione è talmente evidente che si ritiene utile interessare anche la Corte dei Conti.**

La gestione dell'acqua e l'insieme dei servizi a essa correlati sono elementi imprescindibili per la sostenibilità ambientale, il benessere dei cittadini e la crescita economica, tanto che, tra i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU (Sustainable Development Goals, SDGs), il tema dell'acqua è imputato al Goal 6 “Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e delle strutture igienico sanitarie” e al Goal 14 “Conservare e utilizzare in modo sostenibile gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile”.

La criticità riscontrata nella rete idrica tarantina, che presenta una grave situazione di dispersione e l'esclusione da parte di AQP di una soluzione di risanamento, risulta, pertanto, anche in contrasto con l'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile auspicati dal Green Deal Europeo.

A titolo esemplificativo, si evidenziano, oltre al risanamento delle perdite della rete, ulteriori e diverse azioni alternative possibili per recuperare acque:

- l'invaso del Pappadai, che porta acqua potabile dal Sinni a Monteparano, può contenere venti milioni di metri cubi di acqua ed i lavori che avrebbero dovuto canalizzare tali acque verso il Salento non sono mai stati ultimati;
- lo stabilimento siderurgico dell'ex-Ilva di Taranto preleva ad oggi 250 litri al secondo di acqua potabile dal Sinni-Tara, oltre a quella prelevata dal Mar Piccolo;
- gli impianti di depurazione di Gennarini e Bellavista sono in grado di produrre circa 600 lt/sec di reflui in uscita, ben 350 in più rispetto a quella attinta dal Sinni-Tara, dunque in grado di compensare anche parte di quella prelevata dal Mar Piccolo;
- a più riprese, negli scorsi anni, è stato intimato alla stessa fabbrica di attingere le acque utili al raffreddamento dei propri impianti dai reflui affinati dei depuratori cittadini di Gennarini e Bellavista, con uguale garanzia di portata, a spese della stessa azienda. In tal modo si sarebbe opportunamente restituito all'utilizzo civile l'acqua potabile del Sinni-Tara;
- i reflui degli impianti Gennarini/Bellavista attualmente si perdono in quanto sono scaricati in mare;
- ai fini dell'utilizzo industriale dei reflui di Gennarini/Bellavista, erano previste la realizzazione di un impianto di ultra-affinamento dei reflui (già previsto e di prossima realizzazione) ed il collettamento degli stessi verso il siderurgico. Si tratterebbe di operare come AQP sta già facendo per l'impianto di affinamento delle acque reflue urbane di Fasano-Forcatella (BR), meglio noto come "Lago Forcatella", opera a valle dei trattamenti biologici, su uno scarico altrimenti destinato allo scarico a mare in Tabella 1 (D.Lgs. 152/2006). Il funzionamento dell'impianto consiste nell'intercettare le acque di scarico del depuratore comunale mediante una disconnessione idraulica e applicare trattamenti più "spinti" per ottenere acque di qualità tale da poter essere riutilizzate in agricoltura. In questo modo, quindi, in condizioni di normale funzionamento, lo scarico a mare è nullo.
- l'utilizzo dei reflui di Gennarini-Bellavista da parte dell'ex-Ilva ricadeva fra le opere previste nel Piano ambientale, poi spostato nell'ambito del Contratto Istituzionale di Sviluppo per Taranto, dunque a valere su fondi pubblici.

In merito alla possibilità di riduzione delle perdite, si veda la recente sentenza del TAR Lombardia (sent. n. 160/2023) che, non ha accolto il ricorso di AQP contro la delibera

dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 917/2017//IDR “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)” e del suo allegato A.

Si riportano alcuni stralci della sentenza a cui si rimanda per approfondimenti:

*“10.3.1. Come efficacemente dedotto dalla difesa di ARERA, le tesi di parte ricorrente muovono dall'erroneo presupposto secondo cui gli interventi sulle reti, idonei al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento dell'indicatore M1, consistano essenzialmente nella sostituzione delle reti. Invero, come indicato nel documento “EU Reference document Good Practices on Leakage Management WFD CIS WG PoM - Main report” della Commissione Europea, le attività volte alla riduzione delle perdite idriche sono varie e tra esse si annoverano: la corretta gestione delle pressioni di rete; la distrettualizzazione dei sistemi idrici; l'avvio di un controllo attivo delle perdite (ALC); un'efficiente organizzazione per la gestione dei tempi di rilevazione e di riparazione delle perdite; l'adozione di standard appropriati per i materiali e le attività di posa nell'ambito delle riparazioni, ovvero delle sostituzioni; la gestione delle infrastrutture, tra cui il rinnovo degli asset. Ciò, del resto, trova conferma anche nella pianificazione proposta dell'Autorità Idrica Pugliese (vedi all. A alla deliberazione n. 162/2022/R/IDR, sub doc. 13 dell'Autorità; v. anche i documenti 25 e 27 dell'Autorità).*

*10.3.2. Diversamente da quanto rappresentato dalla ricorrente, secondo la quale sarebbero necessari ingenti investimenti pari a 30 milioni di euro annui per una riduzione media annuale delle perdite di 3/4 milioni di metri cubi, risulta dai programmi di intervento comunicati all'Autorità in sede di predisposizione tariffaria dall'Ente d'ambito, che per il 2018 e 2019 le risorse pianificate dedicate all'indicatore M1 sono state pari rispettivamente a 17,2 milioni di euro e 20,2 milioni di euro (v. il programma investimenti inviato nell'ambito dell'aggiornamento del metodo MTI-2, sub doc. 25 dell'Autorità).*

*10.3.3. Le doglianze di parte ricorrente, secondo cui la delibera n. 917/2017/R/IDR imporrebbe obiettivi oggettivamente irraggiungibili risultano sconfessate dalla Relazione annuale di ARERA 2021, sullo stato dei servizi regolati, nella quale si evidenzia che “rispetto alla rilevazione condotta per l'anno 2016, in cui la maggior parte della popolazione era servita da gestioni collocate nelle classi peggiori D ed E (rispettivamente 25% e 26%), con riferimento all'anno 2019 si osserva una significativa riduzione della porzione di popolazione servita da gestori in classe E (meno della metà di quella rilevata nel 2016), con la maggior parte della popolazione servita da gestori posizionati nelle classi C e D; tali dati mettono in luce un significativo miglioramento rispetto a quelli del 2016” (doc. 21 di ARERA, pag. 355)”.*

La sentenza, rigettando le doglianze di AQP, afferma e dimostra che essa può raggiungere obiettivi importanti di riduzione delle perdite attraverso varie opzioni..

Si ritiene, quindi, che AQP potrebbe aumentare significativamente la dotazione di acqua potabile mettendo in atto le opzioni indicate ed evitando di realizzare un dissalatore che presenta numerosi e significativi impatti ambientali.

- 4) Dalla documentazione di progetto si rilevano alcuni aspetti poco chiari relativamente agli **aspetti energetici** - compreso i consumi - e al **reale prelievo dal Tara**. Sotto il profilo del consumo energetico, l'impianto è altamente energivoro con consumo globale che, come risulta dalla tab. a pag. 167 del SIA, a pieno regime, è di kWh/m<sup>3</sup> 1,485 per 2268 m<sup>3</sup>/h. Il progetto prevede di produrre energia attraverso la realizzazione di vari impianti fotovoltaici su alcune superfici di edifici previsti nel progetto. Nel Progetto viene riportato anche che gli impianti installati avranno una potenza installata di 993 kWp (kilowatt di picco) che corrispondono ad una generazione (media) annua di 1252.993 kWh/anno (tab. pag. 163 del SIA): una produzione, quindi, minima rispetto al consumo globale dell'impianto. La produzione annua dell'impianto, infatti, (vedasi p. 12 del Progetto, elaborato P1103-pd-000-gen-02-r\_a Relazione Generale) è indicata come segue: *“Nell'ipotesi di funzionamento costante a pieno regime, si stima che in un anno siano prodotti circa 19,87 milioni di m<sup>3</sup>”*. Nel SIA (p. 121) è riportato *“Per rispondere all'esigenza di diversificare le fonti di approvvigionamento e preservare le falde, AQP ha in programma la realizzazione di un dissalatore ad osmosi inversa sul fiume Tara finanziato in parte su fondi PNRR e la cui conclusione è prevista nel 2026. Prevede un impianto ultratecnologico con una potenzialità di 55.400 m<sup>3</sup>/giorno circa di acqua potabile che produrrà l'equivalente del fabbisogno idrico giornaliero di oltre 350.000 persone”*. In varie altre parti del progetto (SIA p. 132, 181, 194, p. 53 Relazione Generale), e delle relazioni specialistiche (relazione IRS CNR p. 117, 138; p. 37 Relazione) si parla di produzione di 1000 l/s che sarebbero 60.000 l/al minuto, 3.600.000 l/all'ora, 86.400.000 l/al giorno, che sarebbero 864.000 m<sup>3</sup> al giorno rispetto ai 55.400 m<sup>3</sup>/giorno sopra riportati. Nella relazione P1103-PD-000-IDR-05-R\_A Relazione descrittiva di funzionamento impianto di dissalazione è riportato a pag. 20 che *L'impianto è in grado di produrre 630 l/s anche con soli 9 skid UF e 5 skid RO; la produzione massima con 10 skid UF e 6 skid RO è pari a 680 l/s*. Nella relazione di sintesi è riportato a pag. 2 che *L'impianto avrà una potenzialità di 55.400 metri cubi che costituiscono l'equivalente del fabbisogno idrico giornaliero di 385mila persone ...* mentre a pag 16 riporta *Considerando che l'impianto di dissalazione prevede in progetto un incremento di prelievo fino a 1000 l/s a parità di portata prelievo ..* Nella relazione di ottemperanza al DHSN (p. 63) è riportato: *“Invece è possibile considerare accettabile dal punto di vista ambientale un prelievo di portata per uso*

*idropotabile di 1000 l/s, che consideri il rilascio di valori minimi di Deflusso Ecologico".*  
Nella Relazione di ARPA (p. 22) si fa riferimento a “*un prelievo di portata fino a 1500 l/s ...*”

**Dai vari dati sopra riportati ripresi dagli elaborati progettuali, si rilevano unità di misura e consumi energetici diversi e spesso non confrontabili, oltre che dati non certi e contrastanti di prelievo delle acque.**

**Si chiede, pertanto, che AQP chiarisca in forma oggettiva e confrontabile i consumi energetici dell'impianto e i prelievi di acqua previsti.**

In merito ai consumi energetici si osserva, inoltre, quanto segue.

Una più puntuale analisi dell'aspetto energetico sulla scorta dell'esperienze in atto a livello nazionale evidenzia una serie di criticità che richiedono opportuna specificazione.

Come detto, la dissalazione è considerata uno dei metodi più costosi per la produzione di acqua potabile, a causa del notevole fabbisogno energetico che contraddistingue tali impianti. Il costo dell'energia corrisponde infatti al 30-50% del costo totale di produzione dell'acqua e può arrivare ad incidere sui costi operativi per più del 75%, a seconda del prezzo dell'elettricità nell'area considerata.

Molti studi (A. M. Farooque et al., 2004) hanno dimostrato che in tutti i sistemi RO, l'energia è la componente che maggiormente condiziona il costo totale per unità d'acqua prodotta, seguita dal costo dei macchinari. E tra gli stadi più energivori in un processo di dissalazione vi sono l'unità ad osmosi inversa, i pretrattamenti e i post-trattamenti.

Si mettono in luce le recenti evidenze scaturite dal case study “Costi ambientali ed economici della dissalazione”, curato da Roberto Di Vincenzo (già dirigente dell'allora Ministero della Marina mercantile) e Giuseppe Taverna (già dirigente per il servizio idrico integrato e l'approvvigionamento idrico delle Isole minori della Regione Siciliana), i cui dati sono stati presentati alla conferenza stampa “Crisi idrica: soluzioni normative e tecnologiche verso la Giornata Mondiale dell'Acqua”, svoltasi presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati, in data 10.03.2024. Dallo Studio, condotto partendo da metodologie di indagine disgiunte ai fini dell'attendibilità, è emerso che la realizzazione e la messa in funzione di impianti di dissalazione mostra criticità evidenti nella produzione e nella fornitura di acqua potabile a causa delle lunghissime tempistiche realizzative necessarie all'entrata in funzione degli stessi impianti, nonché per gli elevatissimi costi di gestione e manutenzione, per l'inquinamento ambientale prodotto dallo scarico in mare di salamoia, fortemente impattante e spesso contaminata da reagenti chimici.

Si evidenzia, poi, come il costo medio di produzione di acqua dissalata sia di circa 12 euro/mc, il consumo energetico pari a 2,8 milioni di euro all'anno, con costi totali di gestione annui che

superano i 12 milioni di euro per produrre 1,5 milioni di mc/anno d'acqua, mentre, nelle aree di sversamento, risulta che lo scarico concentrato di salamoia provoca la distruzione degli ecosistemi marini.

Per quanto riguarda, dunque, il Progetto in questione, alla luce di detti risultati, si evidenziano carenze legate a:

- analisi ciclo di vita della salamoia, ovvero quanta salamoia si pensa di produrre;
  - luogo in cui è prevista la gestione della salamoia nel breve e nel lungo periodo e quali azioni di monitoraggio siano state previste;
  - mancata indicazione della stima ipotetica di danni ecologici attesi quali siano gli aspetti, nell'ambito di una Analisi del rischio stimati (in termine di);
  - quale sia la Valutazione di impatto sanitario attesa;
  - come sarà definito ed eseguito il monitoraggio dei metalli e non metalli in concentrazione nell'acqua di mare prima e dopo e gli impatti sullo stato delle specie animali e vegetali presenti negli ecosistemi coinvolti;
  - quale sia la valutazione di impatto sulla vita biologica dei sistemi coinvolti.
- 5) Manca l'analisi degli impatti cumulativi. Stando a quanto si legge nella Progetto di fattibilità tecnico ed economica - Relazione tecnico illustrativa, allegato al bando dell'AQP, l'area in cui dovrebbe svilupparsi l'impianto è già interessata da opere infrastrutturali imponenti, aventi grande impatto ambientale: il porto mercantile e il molo polisetoriale la cui costruzione ha determinato la deviazione della foce del fiume, la presenza di un parco eolico, nonché insediamenti industriali inquinanti. Al riguardo, evidenziamo che **l'impatto cumulativo** è un parametro che deve essere valutato anche in sede di V.I.A. come obbligatoriamente previsto dall'art. 2, comma I, lett. a), L.R. 11/2007 e s.m.i.. Il progetto in questione, a titolo esemplificativo, prevede numerose e diverse, per tipologia, opere infrastrutturali ed edilizie, le quali comportano un rilevante consumo di suolo in un'area già fortemente alterata.

Si prova a fare una valutazione delle superfici interessate:

- serbatoio pensile di circa 130 mc alla presa con funzione di carico costante con camera di manovra interrata solo la vasca;
- condotta dal punto 1) all'impianto di dissalazione con impianto di calcestruzzo dalle dimensioni interne di 2.50X4,00 m;
- impianto di dissalazione corredato di tutte le opere complementari occupa circa 3 ha. Da evidenziare che l'impianto prevede numerose e rilevanti opere interrate per le quali è da valutare anche un eventuale impatto sulla falda superficiale presente;

- condotta dal dissalatore al canale Gennarini per lo scarico della salamoia lunga ben 4.4 km;
- una pista di servizio con riferimento al punto 4) larga 2.50m che per i 4,4 km della condotta rappresentano un'occupazione di suolo di circa 1,1 ha.
- condotta dal dissalatore al serbatoio esistente da 200.000 mc lunga ben 14.5 km;
- una pista di servizio con riferimento al punto 5) larga m 2.50 che per i 14,5 km della condotta rappresentano un'occupazione di suolo di altri 3,6 ha.

L'aumento di consumo di suolo prodotto dalla realizzazione del dissalatore è, infine, in contrasto con gli obiettivi dell'Unione Europea rispetto al DNSH.

Si ritiene, inoltre, necessaria anche la valutazione degli impatti cumulativi con il procedimento VIA *IDVIA 0797 - Procedura di verifica di Assoggettibilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs n. 152/0 e s.m.i. per il progetto relativo agli interventi di mitigazione della pericolosità idraulica nell'area idrografica del fiume Tara e canale Fiumetto sito in agro di Taranto*, stante il diretto interessamento del fiume Tara da questo progetto e la concreta possibilità di effetti negativi cumulativi che si vengono a determinare e quindi l'obbligo di valutarli.

- 6) Come già evidenziato al punto 4), gli elaborati trasmessi risultano carenti in merito ai contenuti obbligatori previsti dalla normativa regionale sulla Valutazione di Impatto Ambientale (cfr. L.R. 12 aprile 2001, n. 11 - Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale e s.m.i.) e dalla normativa nazionale (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.). In particolare, appaiono **estremamente carenti le analisi relative alla biodiversità presente e conseguentemente agli impatti derivanti su questa componente.**

Nello studio di VIA, è presente il paragrafo 2.1.2 *Biodiversità* nel quale viene effettuata **un'analisi generale sulla situazione regionale, senza specifici riferimenti al progetto.**

L'unico elaborato di analisi sulle biocenosi specifico prodotto nello studio è l'elaborato P1103-PD-000-AMB-01.R *Applicazione della metodologia MesoHABSIM (Mesohabitat Simulation Model) per la definizione del deflusso ecologico nel Fiume Tara allegato allo SIA*. Tale studio si riferisce, esclusivamente, alle biocenosi acquatiche ed è precisato che è rivolto a "quantificare l'habitat disponibile per la fauna ittica nel Fiume Tara".

**Nello specifico, tutto l'elaborato è basato esclusivamente sulla valutazione relativa ad una sola specie** ("Tramite lo studio delle caratteristiche dell'habitat che influenzano maggiormente la distribuzione della specie cavedano (*Squalius squalus*)")

Nulla è detto né valutato per quanto riguarda le altre specie ittiche, le altre componenti principali della biodiversità, almeno con riferimento a flora, anfibi, rettili, uccelli e mammiferi.

Non è chiaro, quindi, come sia possibile valutare, attraverso una sola specie di pesce, gli **impatti su tutte le componenti della biocenosi altamente complessa**, in assenza di analisi di base.

L'altro **studio dell'ARPA** citato nella Relazione, frutto di un monitoraggio commissionato da AQP per 12 mesi, più che rassicurare sulla sostenibilità delle biocenosi acquatiche, ha **evidenziato criticità che possono essere accentuate dal prelievo della risorsa acqua**.

ARPA ha, infatti, evidenziato che *“è stata verificata una generale scarsa qualità dello stato ecologico se riferito alle componenti biologiche del Macrobenthos e delle Macrofite. In definitiva, la scarsa qualità “ecologica” del fiume Tara potrebbe essere in qualche modo legata all’input di macronutrienti (composti dell’azoto e del fosforo), che soprattutto in alcuni periodi stagionali evidenziano dei picchi; tali picchi a loro volta possono essere messi in relazione alla natura stessa delle acque, di prevalente origine sorgentizia (emergenza di falda). In particolare nel citato parere si sottolineava il fatto che le conclusioni del Proponente sull’idoneità del sistema Tara sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, ad un prelievo di portata fino a 1500 l/s dovessero essere rivalutate alla luce dei dati di un monitoraggio eseguito ai sensi della Direttiva CE 2000/60 e della normativa italiana di recepimento della Direttiva stessa. La scrivente Agenzia riteneva, infatti, necessario riconsiderare i potenziali effetti dell’opera sul raggiungimento degli obiettivi di qualità (ecologica e chimica) che il corso d’acqua è obbligato a raggiungere. Alla luce di quanto su descritto, il livello di qualità “scarso” del corpo idrico per quanto riguarda la componente biotica animale e vegetale rappresenta un elemento di criticità; esso, infatti, è risultato come caratterizzato da un ecosistema con una scarsa diversità biologica (comunità animali e vegetali poco diversificate) e quindi potenzialmente non in grado di sopportare variazioni di natura strutturale – come importanti variazioni della portata - che potrebbero quindi comprometterne la funzionalità, con il rischio potenziale di comprometterne ancor di più lo stato di qualità già attualmente “non buono” ai sensi della Direttiva 2000/60/CE”.*

**Tale Relazione, pur se lo studio è stato condotto per un solo anno, ha evidenziato come il prelievo previsto dal progetto del dissalatore possa, ragionevolmente, compromettere la funzionalità biologica del corso d’acqua.**

La nota ARPA del 10.11.2020 n. 77797-2, invero, è ancora più esplicita relativamente agli impatti sulle biocenosi. Riporta, infatti:

*“Per quanto riguarda la caratterizzazione della componente ecosistemi naturali il proponente dichiara che “si può ragionevolmente supporre che anche l’impatto su habitat ed ecosistemi collegato all’incremento di prelievo di 1000 l/s secondo lo scenario di previsione dell’AQP sia estremamente limitato”. Si rappresenta che l’analisi effettuata appare generica ed incompleta: in particolare, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di qualità già citati e derivanti dal recepimento della Direttiva CE 2000/60, nella documentazione in atti non si fa riferimento ai possibili impatti sulla componente biotica del fiume Tara e del suo sistema ripariale. Si ricorda, a questo riguardo che, secondo la normativa di riferimento su citata, diatomee, macrofite acquatiche, macroinvertebrati bentonici e fauna ittica sono gli elementi biologici di qualità (EQB) da considerare per la valutazione dello stato ecologico del fiume e per una valutazione degli effetti a breve, medio e lungo termine dell’opera in progetto. Si fa presente, inoltre, che il progetto determinerà un’alterazione del regime idrologico (di tipo non mitigabile”).*

In aggiunta a tutto ciò, nell’ All.09\_2020\_4516\_ARPA.pdf , viene evidenziato:

“...Per la fase di esercizio il proponente dichiara che è “necessario valutare attentamente la compatibilità ambientale delle seguenti attività:

- prelievo delle acque salmastre dalla sorgente del Tara;
- scarico della salamoia e delle acque di lavaggio”.

Per quanto riguarda il prelievo delle acque, il Proponente fa riferimento ad uno “Studio di alta specializzazione sullo stato quali-quantitativo del sistema “Sorgente Tara”, condotto dall’Istituto di Ricerca Sulle Acque (IRSA), con particolare riguardo alla verifica della fattibilità tecnica di un eventuale impianto di dissalazione delle acque salmastre della sorgente”. Tale Studio si è concluso nel mese di febbraio 2019 e si concentra su quattro obiettivi di Ricerca (OR):

- OR1: caratterizzazione del regime idrologico del sistema “Sorgente Tara” e studio di eventuali variazioni nel tempo;
- OR2: definizione dello stato quantitativo dell’acquifero che alimenta il sistema sorgentizio e valutazioni rispetto al passato;
- OR3: valutazione della qualità delle acque del sistema sorgentizio;
- OR4: studio dell’impatto di un aumento dei prelievi relativo alla realizzazione dell’impianto di dissalazione sullo stato quali-quantitativo dell’acquifero.

Si rappresenta che il documento preso a riferimento dal Proponente si sia focalizzato su aspetti ingegneristici e geo-chimici tralasciando la qualità delle acque sia dal punto di vista

microbiologico sia dal punto di vista delle modifiche alle biocenosi causate dalle possibili alterazioni del regime idrologico. In particolare, dagli obiettivi di ricerca OR3 e OR4, non emergono alcuni aspetti importanti.

Per tutte le ragioni sopra esposte, allo stato della documentazione in atti, si ritiene che non possano essere esclusi impatti ambientali significativi negativi e, pertanto, si richiede che in fase di V.I.A., alla quale il progetto dovrà essere sottoposto, siano approfonditi ed indagati i seguenti aspetti:

- *variazione della distribuzione quali-quantitativa delle specie ed alterazione degli equilibri del sistema fluviale con particolare riferimento alle specie già individuate come EQB ai sensi del D.M. 260/2010;*

- *valutazione dell'effetto di un potenziale arricchimento di nutrienti e variazione nel carico di sostanze organiche;*

- *valutazione di una possibile variazione dei rapporti tra i diversi livelli trofici e nella struttura della comunità biologica.* In verità, a tali quesiti già posti da ARPA nella surrichiamata nota, il Proponente, con la l'ne nota di ottemperanza, hanno ritenuto di controbattere mediante lo Studio commissionato Politecnico di Torino che si ritiene del tutto inadeguato a dare risposte a queste criticità, come evidenziato meglio nel successivo punto 9) delle presenti Osservazioni.

**Si evidenzia, infine, la grave carenza di un'analisi ecologica in ambito marino a valle dello scarico della salamoia, rispetto alla gestione delle acque costiere coinvolte e gli aspetti di tossicità ed alterazione metabolica delle specie in situ.**

7) Nel merito del valore della biodiversità presente, si evidenzia come l'intero corso del fiume Tara rappresenti una biocenosi di grande importanza naturalistica e scientifica, protetto ai sensi della Direttiva 92/43/CE, c.d. direttiva Habitat, in quanto classificato nella DGR 21 dicembre 2018, n. 2442 come habitat d'Interesse Comunitario "Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del *Ranunculion fluitantis* e *Callitriche-Batrachion* – Cod. 3260".

Sono, inoltre, presenti numerose altre specie di Interesse Comunitario ai sensi sia della Direttiva Habitat 92/43/CE sia della Direttiva 147/2009/CE, c.d. direttiva Uccelli. Si segnala la presenza di una popolazione stabile di lontra (*Lutra lutra*), come risulta da una

pubblicazione scientifica<sup>5</sup>. Inoltre, per verificare tale presenza, abbiamo svolto un monitoraggio lungo il Tara, rilevando, in accordo con la eco-etologia della specie, la marcatura intensa della lontra alla base del viadotto lungo la SS 106 Jonica (si vedano foto allegate).

Oltre alla nidificazione di specie più comuni, si segnala, per il Tara, la nidificazione del tarabusino (*Ixobrychus minutus*), del tuffetto (*Tachybaptus ruficollis*), del fratino (*Charadrius alexandrinus*) mentre, tra le altre specie di interesse comunitario, sono presenti testuggine palustre (*Emys orbicularis*), natrice tessellata (*Natrix tessellata*), raganella italiana (*Hyla intermedia*), rospo smeraldino (*Bufo viridis*).

Come evidente, si tratta di specie legate agli ambienti acquatici e, quindi, direttamente interessate dal progetto.

Per quanto riguarda la flora sul Tara, è segnalata la presenza di entità floristiche acquatiche rarissime per la Puglia<sup>6</sup>: citiamo *Azolla filiculoides*, *Ceratophyllum demersum*. Per *Potamogeton crispus* e *Vallisneria spiralis*, il Tara rappresenta la prima e unica segnalazione di presenza di questa specie in Puglia. Nello Studio di V.I.A., queste importantissime presenze non sono riportate né, evidentemente, è stato valutato l'impatto rinveniente dalla realizzazione del dissalatore su questi habitat e specie d'Interesse comunitario;

- 8) **Entrando maggiormente nel dettaglio della problematica legato ai prelievi, attualmente il fiume Tara è già interessato da una serie di prelievi** che, come risulta dall'elaborato di progetto redatto da IRSA - CNR su richiesta di AQP, assommano a un prelievo totale di 3500 l/s concesso all'EIPLI (*Concessione di Grande Derivazione sul Fiume Tara per uso irriguo e industriale* n.335 del 13/02/1965) per uso plurimo (industriale ed irriguo). Se ha questi prelievi si aggiungono i 1000 l/s previsto dal presente progetto si supererebbe quella che è dichiarata essere la portata del Tara nella Relazione di progetto.

Su questo punto è necessario fare chiarezza in quanto non è sufficiente quanto riportato nella relazione IRSA – CNR che afferma come il prelievo "... è oggi sottoutilizzato, fornendo una portata di circa 500 l/s per l'ILVA a cui si aggiungono circa 120 l/s durante la stagione irrigua (maggio-ottobre)", in quanto EIPLI potrebbe, per necessità, attivare il prelievo massimo previsto e autorizzato di 3500 l/s e nessuno potrebbe impedirlo. IRSA – CNR ricostruisce "...

---

<sup>5</sup> Marra M., N. Magaletti, V. Giacoia & G. Luce, 2023 – Updates on the presence of the Eurasian otter, *Lutra lutra* in SAC/SPA "Area delle Gravine" IT9130007 and first sighting in the Oasis "Gravina di Laterza". Bulletin of Regional Natural History Napoli, Vol. 3, no.2, 2003

<sup>6</sup> Beccarisi L., Medagli P., Mele C., Ernandes P. & Marchiori S. 2007 - Precisazione sulla distribuzione di alcune specie rare degli ambienti umidi della Puglia meridionale (Italia). *INFORMATORE BOTANICO ITALIANO*, 39 (1) 87-98, 2007

*con buona approssimazione le portate naturali del F. Tara dal 1925 al 2017, evidenziando una limitata variabilità dei deflussi naturali, con un valore medio di circa 3700 l/s (massimo di 5350 l/s, minimo di 2027 l/s e deviazione standard di 700 l/s)”.*

**Ciò porterebbe, se i dati riportati sono corretti, alla riduzione quasi totale della portata del Tara**, eventualità, a norma di legge, non possibile.

Sempre dalla relazione IRSA – CNR, in merito agli inquinanti, si legge che “*Gli inquinanti di chiara origine antropica sono risultati con valori di concentrazione sempre al di sotto dei limiti di potabilità. Tuttavia, per alcuni di essi, in particolare nitrati, fluoruri, cromo esavalente e vanadio, le concentrazioni nelle acque superficiali sono risultate mediamente più elevate che nelle acque sotterranee. [...]. Tutto ciò implica che, pur essendo il sistema sorgentizio del Tara, nelle vicinanze dell’opera di captazione, naturalmente protetto da fonti di inquinamento superficiale per la presenza di uno strato argilloso che disconnette i livelli idrici superficiali da quelli profondi, non si possono escludere delle connessioni con l’esterno”.*

Particolarmente preoccupante è la situazione della **presenza del boro nelle acque del Tara**. Nella Relazione IRSA – CNR, infatti, si afferma che “*Il boro, che per le acque del sistema Tara è di provenienza naturale, ossia legato alle caratteristiche geologiche, è risultato presente, per la quasi totalità dei casi, con valori superiori a 0.5 mg/l. In particolare, l’oscillazione nelle quattro campagne della concentrazione di boro nella camera di presa tra 0.42 e 0.62 mg/l va tenuta in debito conto nell’ipotesi di utilizzo di sistemi ad osmosi inversa. Il boro, infatti, è abbattuto con difficoltà “... le sue percentuali di abbattimento sono notevolmente inferiori a quelle della maggior parte degli altri composti inorganici, tanto da richiedere costosi sistemi a doppia membrana. La stessa OMS fissa i limiti di boro per i grandi impianti di dissalazione in un range di 0.3÷0.5 mg/l.”*

La presenza di alte percentuali di boro con continuo superamento dei limiti di presenza potrebbe, quindi, rendere estremamente difficile la dissalazione delle acque, essendo il dissalatore progettato proprio con il sistema di osmosi inversa.

**È da tenere presente, anche in un’ottica temporale di lungo periodo, in funzione anche dei cambiamenti climatici, che la portata del Tara potrebbe ulteriormente e pesantemente ridursi**, come risulta dai dati contenuti nella Relazione IRSA – CNR da cui risulta che “*Il confronto con i livelli piezometrici misurati nei primi anni 80 ha messo in evidenza tra i due orizzonti temporali, che coprono ben 37 anni, un abbassamento della superficie piezometrica variabile tra 0.69 e 0.94 m. Ulteriori informazioni sulle variazioni temporali dei livelli sono state ricavate considerando i pozzi ricadenti nella zona interessata da evidente artesianità. Per questi si è registrato un notevole abbassamento dei livelli*

piezometrici, con una risalienza che da 2÷3 m sul piano campagna misurata negli anni 80, è risultata oggi di 1.5 e 0.66 m.” Si ritiene quindi che gli effetti sulla biocenosi del Tara dovuti al prelievo previsto dal presente progetto non sia stata opportunamente valutata.

**Infatti da valutare con grande attenzione se la biocenosi del fiume Tara possa sostenere l'ulteriore prelievo di acque previsto dal Progetto del Dissalatore senza collassare o andare incontro a gravi criticità per la sopravvivenza degli habitat e delle specie di Interesse Comunitario e della Lista Rossa, nel SIA per sostenere la fattibilità di tale prelievo vengono riportati i risultati dello studio del CNR e del Politecnico di Torino e nel SIA a pag. 182 viene affermato “In questa sede ci si limita a richiamare le conclusioni delle analisi svolte dal CNR che così recitano:**

*“In conclusione, gli esiti dello studio consentono di sostenere nelle sedi opportune l' idoneità del sistema Tara, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, ad un prelievo di portata fino a 1500 l/s. In particolare, con una salinità sempre compresa tra i 2.5 e i 3 g/l, le acque del Tara, classificabili come acque salmastre (1-5 g/l nella classificazione della Water Quality Association, WQA), possono essere rese potabili mediante un normale processo ad osmosi inversa, con una resa anche superiore all'80% della portata prelevata (Vouchkov, 2018). Lo Studio del Politecnico di Torino affronta le implicazioni ecologiche del prelievo con un approccio multidisciplinare e fortemente cautelativo e, in ogni caso conclude che: È invece possibile considerare accettabile dal punto di vista ambientale un prelievo di portata per uso idropotabile di 1000 l/s, che consideri il rilascio di valori minimi di Deflusso Ecologico. Tali rilasci dovranno essere quindi monitorati per garantire una portata superiore alla magra naturale del Fiume (1,9 m<sup>3</sup>/s), ma con possibilità di diminuire la portata rilasciata fino a 0.5 m<sup>3</sup>/s per periodi non superiori a 2 o 3 mesi l'anno (Scenari ALTERED\_19 o ALTERED\_13, stato di qualità dell'habitat rispettivamente BUONO o SUFFICIENTE); Il SIA omette però, evidentemente volutamente avendo citato gli altri studi, di analizzare i dati dello studio di ARPA Puglia elaborato p1103-pd-000-amb-12-r\_a dal titolo Monitoraggio di indagine per il corso d'acqua Tara. Relazione finale che invece evidenzia numerose criticità sulla biocenosi del Tara, nello studio viene riportato “è stata verificata una generale scarsa qualità dello stato ecologico se riferito alle componenti biologiche del Macrofitos e delle Macrofiti. In definitiva, la scarsa qualità “ecologica” del fiume Tara potrebbe essere in qualche modo legata all'input di macronutrienti (composti dell'azoto e del fosforo), che soprattutto in alcuni periodi stagionali evidenziano dei picchi; tali picchi a loro volta possono essere messi in relazione alla natura stessa delle acque, di prevalente origine sorgentizia (emergenza di falda). In particolare nel citato parere si sottolinea il fatto che le conclusioni*

*del Proponente sull' idoneità del sistema Tara sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, ad un prelievo di portata fino a 1500 l/s dovessero essere rivalutate alla luce dei dati di un monitoraggio eseguito ai sensi della Direttiva CE 2000/60 e della normativa italiana di recepimento della Direttiva stessa. La scrivente Agenzia riteneva, infatti, necessario riconsiderare i potenziali effetti dell' opera sul raggiungimento degli obiettivi di qualità (ecologica e chimica) che il corso d' acqua è obbligato a raggiungere. Alla luce di quanto su descritto, il livello di qualità "scarso" del corpo idrico per quanto riguarda la componente biotica animale e vegetale rappresenta un elemento di criticità; esso, infatti, è risultato come caratterizzato da un ecosistema con una scarsa diversità biologica (comunità animali e vegetali poco diversificate) e quindi potenzialmente non in grado di sopportare variazioni di natura strutturale – come importanti variazioni della portata - che potrebbero quindi comprometterne la funzionalità, con il rischio potenziale di comprometterne ancor di più lo stato di qualità già attualmente "non buono" ai sensi della Direttiva 2000/60/CE".*

- 9) Come risulta dall'elaborato di Progetto P1103-pd-000-gen-06-r\_a denominato "Relazione di ottemperanza alle prescrizioni della CDS preliminare", l' Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione dell' Ambiente - Puglia - DAP Taranto ha richiesto ad AQP, con nota 77797-2 del 14/10/2020, "l' attivazione della procedura di VInCA ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e della D.G.R. 1362/2018. Si evidenzia inoltre che con Intesa del 28.11.2019, ai sensi dell' articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono state adottate le "Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VInCA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4", pubblicate in GU Serie Generale n.303 del 28.12.2019".

AQP ritiene, invece, che "Le opere di progetto non interferiscono con aree appartenenti alla rete Natura 2000 e pertanto l' intervento non è soggetto a valutazione di incidenza".

Tale affermazione è priva di valenza scientifica e giuridica, in quanto **esiste un obbligo di effettuare la valutazione di incidenza di un piano o un progetto anche se esterno alla Rete Natura 2000, qualora possa comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati di un sito vicino o su un habitat o specie di interesse comunitario**: come riportato nel punto 2, sul Tara sono presenti habitat e specie di interesse comunitario; inoltre, il Tara,, nel punto più vicino, dista appena 300-400 m dalla ZSC Pinete dell' Arco Ionico cod. IT9130006. L' obbligo in questi casi di sottoporre il progetto alla procedura di Valutazione di Incidenza è costantemente applicato dalla Corte di Giustizia (CAUSA C-355/90, C-98/03) ed anche dalla giurisprudenza italiana, vedansi: T.A.R. Abruzzo Pescara n.138/2018; T.A.R. Abruzzo Pescara n.223/2015; Cons. Giust. Amm. 15.01.2014 n.4;

T.A.R. Molise 23.12.2011 n.992; T.A.R. Veneto sez. III 18.12.2007 n.4027; T.A.R. Umbria 14.06.2011 n.171; T.A.R. Piemonte, sez. I, 3.05.2010 n.2294; T.A.R. Puglia Lecce 21.06.2012 n.1090; T.A.R. Abruzzo L'Aquila 25.06.2012 n. 440. In particolare, la sentenza Consiglio di Stato n. 4327/2017 specifica: *“La valutazione d’incidenza, per come costantemente interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e delle Corti nazionali, si applica pertanto sia agli interventi che ricadono all’interno delle aree Natura 2000 (e delle Zone di protezione speciale), sia a quelli che, pur collocandosi all’esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito. L’art. 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43, infatti, subordina il requisito dell’opportuna valutazione dell’incidenza di un piano o di un progetto alla condizione che vi sia una probabilità o un rischio che quest’ultimo pregiudichi significativamente il sito interessato. Tenuto conto, in particolare, del principio di precauzione, un tale rischio esiste qualora non possa escludersi, sulla base di elementi obiettivi, che detto piano o progetto pregiudichi significativamente il sito interessato”*. Dello stesso tenore, la Sentenza Consiglio di Stato n. 6773/2018.

Alla luce di ciò, **appare, pertanto, evidente che il progetto in questione debba scontare la procedura di Valutazione di Incidenza**. Nell’ambito del procedimento di V.I.A., pertanto, AQP deve sottoporre il progetto a Valutazione di Incidenza.

- 10) Quanto dichiarato da AQP nel SIA in merito alle aree protette *“La premente di adduzione dell’acqua dissalata al serbatoio di Taranto lambisce, in parte su strada esistente, il Parco Naturale Regionale “Terra delle Gravine”, mentre nella parte terminale lo attraversa con un tracciato su strada esistente. L’interferenza con il bene tutelato viene annullata dall’impiego, per la posa, di una tecnologia “No Dig”, ovvero senza scavo a cielo aperto. Grazie a questo sistema è possibile difatti realizzare dei tunnel sotterranei anche molto lunghi senza effettuare scavi preventivi e senza danno al soprasuolo. In riferimento alle interferenze progettuali con il parco del Mar Piccolo, si rileva che le opere a farsi non prevedono un movimento di terra tale da modificare consistentemente la morfologia del terreno, infatti, anche in questo caso l’attraversamento del Parco sarà realizzato principalmente con la tecnica del Micro tunneling, in alternativa gli interventi di scavo avverranno senza l’asportazione della vegetazione arbustiva e senza modificare l’assetto morfologico. Si prevede infatti di ricoprire gli scavi con lo scotico precedentemente asportato e conservato in appositi cumuli non alti più di 2 m, al fine di ripristinare le condizioni iniziali pre-intervento, pertanto l’intervento risulta compatibile”*.

**Le affermazioni secondo cui, in area parco, sia possibile realizzare le opere attraverso tecniche ritenute sostenibili è priva di fondamento giuridico**, in quanto l’art. 4, co 7, L.R.

18/2015 e s.m.i. di istituzione del Parco Regionale della Terra delle Gravine vieta espressamente di:

- b) effettuare opere di movimento terra che alterino consistentemente la morfologia del terreno, a eccezione delle normali pratiche agronomiche, e dei cambi colturali e fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352);*
- c) trasformare le superfici coperte da vegetazione spontanea;*
- e) alterare e modificare le condizioni di vita degli animali selvatici e raccogliere o danneggiare le specie vegetali spontanee, a eccezione degli interventi a fini scientifici preventivamente autorizzati dall'Ente di gestione, tranne quanto disposto dal comma 3, lettera c);*
- h) apportare modificazioni agli equilibri ecologici, idraulici e idrogeotermici o tali da incidere sulle finalità di cui all'articolo 2;*
- l) costruire, fino all'approvazione del Piano di cui all' articolo 7, nuovi edifici o opere all'esterno dei centri edificati così come delimitati ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n.865 (Programmi e coordinamento per l'edilizia residenziale pubblica);*
- m ter) resta fermo il divieto di transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorale <sup>(6)</sup>.*

L'art. 8, co 1, L.R. n. 30/2020 e s.m.i. di istituzione del Parco Regionale del Mar Piccolo vieta espressamente:

- c) l'alterazione dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche e idrobiologiche delle acque;*
- g) la realizzazione di opere e interventi tali da modificare gli equilibri ecologici, idraulici, idrogeotermici e il regime delle acque, ovvero tali da incidere sulle finalità previste dall'art. 1;*
- p) la realizzazione di opere e interventi di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno;*
- q) il transito con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali.*

L'art. 8, co 3, L.R. n. 30/2020 e s.m.i. di istituzione del Parco Regionale del Mar Piccolo vieta espressamente:

*c) l'eliminazione o la trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica, in particolare dei muretti a secco, dei terrazzamenti, delle specchie, delle cisterne, dei fontanili, delle siepi, dei filari alberati, dei pascoli e delle risorgive.*

L'art. 8, co 4, L.R. n. 30/2020 e s.m.i. di istituzione del Parco Regionale del Mar Piccolo vieta espressamente:

*4. Nelle porzioni di terreno ubicate all'interno del parco, così come individuato nell'allegato B della presente legge, a distanza planimetrica, sia in destra sia in sinistra dall'asse del corso d'acqua del reticolo idrografico cartografato nella carta idrogeomorfologica, non inferiore a centocinquanta metri, vige ove previsto dalle norme tecniche del Piano di bacino stralcio assetto idrogeologico, il divieto assoluto di edificabilità, e, comunque, non è consentito b) il taglio o la piantagione di alberi o cespugli se non autorizzati dall'autorità idraulica competente, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);*

*d) il transito e la sosta di veicoli se non per lo svolgimento delle attività di controllo e di manutenzione del reticolo idrografico o se non specificatamente autorizzate dall'autorità idraulica competente;*

*e) lo svolgimento di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, nonché il deposito temporaneo dei rifiuti.*

L'art. 8, co 5, L.R. n. 30/2020 e s.m.i. di istituzione del Parco Regionale del Mar Piccolo vieta espressamente:

*5. Fino all'approvazione del Piano sull'intero territorio del parco è vietato:*

*a) realizzare nuove costruzioni;*

*b) realizzare qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola, fatte salve le normali operazioni connesse allo svolgimento delle attività agricole, forestali e pastorali nei terreni in coltivazione;*

*c) realizzare nuove strade ed ampliare quelle esistenti se non in funzione delle attività agricole-forestali e pastorali.*

**E' dunque, evidente che quanto si vuole realizzare contrasta con diversi ed inderogabili divieti di legge. Nella legge istitutiva delle aree protette non è prevista, infatti, una possibilità di deroga. Il progetto, per la parte in area parco, pertanto, non può essere autorizzato.**

11) Il progetto intercetta numerosi Beni Paesaggistici (BP) e Ulteriori Contesti Paesaggistici (UCP) come individuati nel Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), entrando in contrasto con gli obiettivi di qualità di cui all'art. 37 delle NTA del PPTR, con la scheda PAE e con Indirizzi, Direttive e Misure di Salvaguardia dei singoli BP e UCP intercettati.

Di seguito, l'elenco dei BP e UCP dei quali, allo stato, si ha certezza che siano intercettati dalle opere progettuali:

- BP Fiumi torrenti ed acque pubbliche;
- BP dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente le gravine di Leucaspide, Trigilo, e Lamastuola, ricadenti nei comuni di Taranto e Crispiano istituito ai sensi della L. 1497 – Galassino, del 01-08-1985 g.u: n. 30 del 06-02-1986. cod. PAE 0152
- BP - Regio Tratturello Tarantino
- BP - Vincolo Architettonico ARK0320 – Masseria La Riccia; Acquedotto romano del Trigilio
- BP Boschi: n.1 attraversamento dell'area vincolata come BP – Boschi in prossimità della Masseria Santa Teresa
- BP - Aree Protette Parco Regionale Terra delle Gravine;
- UCP Aree Umide;
- UCP Sorgenti;
- UCP Gravina di Mazzaracchio.

Il Progetto, per quanto nello studio si cerchi di dimostrare la compatibilità con le NTA del PPTR, per poter essere realizzato, deve essere approvato ai sensi dell'art. 95 delle NTA del PPTR, rispondendo a una serie di criteri che sono *“si verifichi che dette opere siano comunque compatibili con gli obiettivi di qualità di cui all'art. 37 e non abbiano alternative localizzative e/o progettuali. Il rilascio del provvedimento di deroga è sempre di competenza della Regione.*

È lo stesso progetto nell'elaborato P1103-pd-000-amb-04-r\_a *Relazione paesaggistica* che lo dichiara quando afferma *Si da comunque evidenza che trattandosi di opere di pubblica utilità le stesse potrebbero essere realizzate in deroga alle prescrizioni previste, come previsto dall'art.95 delle NTA del PPTR. Infatti tali opere non possono essere dislocate senza interessare comunque beni paesaggistici.*

Dalla documentazione trasmessa, appare tuttavia che i criteri previsti per la deroga non siano stati rispettati, in particolare non risulta rispettata l'assenza di *alternative localizzative e/o progettuali*, in quanto, ad esempio, l'impianto di dissalazione può essere ubicato altrove, ovvero, in alternativa al dissalatore, si può intervenire sulla riduzione delle perdite sulla rete di distribuzione determinando il recupero di acqua già potabilizzata e non entrerebbe in contrasto con il PPTR. Inoltre, il rilascio della deroga appare in contrasto con gli obiettivi di qualità di cui all'art. 37 delle NTA del PPTR, in particolare con la Scheda d'Ambito 8 -Arco Ionico Tarantino.

12) Il Progetto contiene l'elaborato DNSH\_p1103-pd-000-amb-09-r\_a *Relazione Di Ottemperanza Ai Principi DNSH*, e in particolar modo sono da applicarsi le schede tecniche 5 e 34, ai fini della valutazione dell'ottemperanza ai criteri DNSH.

Si rammenta, *in primis*, che, al fine di determinare se un'attività economica contribuisca in modo sostanziale alla tutela dell'ecosistema, senza arrecare danno a nessuno, sono stabiliti i seguenti obiettivi ambientali:

1. **Mitigazione dei cambiamenti climatici:** un'attività economica non deve portare a significative emissioni di gas serra (GHG).
2. **Adattamento ai cambiamenti climatici:** un'attività economica non deve determinare un maggiore impatto negativo al clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni.
3. **Uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine:** un'attività economica non deve essere dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) e determinare il deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico.
4. **La transizione verso un'economia circolare:** un'attività economica non deve portare a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine.

5. **Prevenzione e riduzione dell'inquinamento**: un'attività economica non deve determinare un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo.
6. **Tutela e ripristino della biodiversità e della salute degli ecosistemi**: un'attività economica non deve essere dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione.

Come risulta dall'analisi dei principi previsti dal DNSH, si evidenziano le seguenti discordanze e criticità:

- a. circa il **criterio 1**, la scheda tecnica 5, a pag 11, presenta gli elementi basilici di verifica ex ante (viene dichiarato di utilizzare fornitori che garantiscano fornitura elettrica al 100% prodotta da fonti rinnovabili e impiegare mezzi d'opera ad alta efficienza motoristica (prevalentemente mezzi ibridi) che rispettino il criterio Euro 6 o superiore), ma sarebbe opportuno integrare con una Redazione del Piano di gestione Ambientale di Cantiere, che descriva in modo puntuale gli aspetti ambientali del cantiere e le soluzioni mitigative, come previsto dalla normativa di riferimento<sup>7</sup>;

Benché le attività di cantierizzazione non sono comprese tra le attività facenti parte della Tassonomia delle attività ecocompatibili (Regolamento UE 2020/852), al fine di garantire il rispetto del principio DNSH connesso con la mitigazione dei cambiamenti climatici e la significativa riduzione di emissioni di gas a effetto serra, dovrebbe essere dimostrato di adottare tutte le strategie disponibili per l'efficace gestione operativa del cantiere così da garantire il contenimento delle emissioni GHG.

- b. circa il criterio 3, facendo riferimento al punto 4.5.1 pag. 20 dell'elaborato DNSH è affermato:

*...<<4.5.1 Piano di gestione delle Acque Meteoriche Dilavanti e autorizzazioni allo scarico  
Le acque meteoriche di dilavamento sono definite all'Art. 3 del REGOLAMENTO REGIONALE 9 dicembre 2013 n. 26 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia" (attuazione dell'art. 113 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii) come le acque di pioggia che precipitano sull'intera superficie impermeabilizzata scolante afferente allo*

---

<sup>7</sup> GUIDA OPERATIVA PER IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI NON ARRECARRE DANNO SIGNIFICATIVO ALL'AMBIENTE (cd. DNSH) Edizione aggiornata allegata alla circolare RGS n. 33 del 13 ottobre 2022

*scarico o all'immissione. Il suddetto Regolamento non prevede la redazione di un Piano di gestione delle Acque Meteoriche Dilavanti.*

*Premesso che in fase di cantiere si adotteranno tutte le precauzioni ai fini di evitare inquinamento del suolo e del sottosuolo, non si ritiene sia cogente il dover redigere un vero e proprio piano di gestione delle acque meteoriche dilavanti in quanto continueranno a defluire sul territorio come avviene allo stato di fatto. Per quanto concerne la fase di esercizio, è prevista la realizzazione di una vasca di dispersione delle acque meteoriche ed è stato opportunamente dimensionato un sistema di trattamento delle acque di prima pioggia interno al cantiere>>...*

Tale affermazione contrasta con Le Linee guida per il Rispetto del Principio DNSH- SCHEDA 05 CANTIERI GENERICI, che suggeriscono la Redazione del piano di gestione AMD ed acquisizione autorizzazione allo scarico, e con quanto riportato nel parere ARPA del 10/11/2020 n. 77797-2 che riporta:

*<<Per quanto riguarda la caratterizzazione della componente ambiente idrico, il proponente prende in considerazione sia la fase di cantiere che quella di esercizio. Nella fase di cantiere è previsto l'utilizzo di acqua per il lavaggio dei mezzi, la bagnatura delle piazzole di stoccaggio e delle terre oggetto di movimentazione. Si precisa che le acque reflue, provenienti dall'area di cantiere, sono considerate come acque reflue industriali e pertanto le medesime devono essere raccolte e convogliate in appositi impianti di trattamento/depurazione dotati di autorizzazione allo scarico o gestite come rifiuto liquido ai sensi della Parte Quarta del TUA. Trattandosi di un refluo con potenziali effetti negativi per suolo e sottosuolo (come dichiarato dal proponente a pag.28 del Documento 0.5 Studio di prefattibilità ambientale) è necessaria, a parere di questa Agenzia, una valutazione più approfondita delle caratteristiche del refluo anche in considerazione del fatto che l'area di intervento ricade nel SIN>>.*

Ebbene, il Proponente nella nota di *Relazione di ottemperanza alle prescrizioni della CDS preliminare* ha rimandato alla fase di progetto definitivo questa ottemperanza. Si ritiene, invece, che questa richiesta debba essere ottemperata in questa fase in quanto una dispersione dal cantiere di inquinanti, olio, ecc., finendo nel Tara, determinerebbe una catastrofe sull'ecosistema.

Ulteriori criticità, in contrasto al criterio 3 del principio DNSH, emergono anche dalle evidenze riscontrate nell'All. 7 2020-3903 ACCELORMITTAL, in riferimento alla gestione dei reflui, non correttamente risolte da AQP in sede di VIA. In particolar modo, nel documento quanto segue: *<<Dall'esame della documentazione messa a disposizione da AQP per il*

*tramite di AIP, di cui alla nota n. U-10/08/2020- 0051430, non si fa alcun riferimento alla necessità di previa autorizzazione allo scarico, nonostante risulti chiaramente indicato che l'impianto produrrà uno scarico (...) usufruire del canale ILVA comporterebbe costi di realizzazione quasi nulli e un accesso diretto al mare... inoltre la presenza costante della portata di scarico in uscita (...) permetterebbe la diluizione del concentrato lungo il canale, ottenendo una mitigazione degli impatti ambientali (...)*

*Questa soluzione è tra le più valide, tuttavia la sua fattibilità è subordinata alle procedure di accordi e concessioni che AQP dovrebbe stringere con ILVA, il che obbliga, in attesa di eventuale concretizzazione, a ricercare soluzioni alternative altrettanto valide (...)*

*... AQP ritiene di poter scaricare i suoi reflui in un punto di emissione normato da un'AIA statale senza nemmeno fornire indicazioni sulla portata e composizione dei reflui prodotti dall'impianto di dissalazione, in base a non meglio precisate procedure di accordi e concessioni che AQP dovrebbe stringere con ILVA (...) In ogni caso lo scarico dovrebbe essere autorizzato, in conformità alla normativa vigente di settore>>.*

*...<< per i reflui che saranno prodotti durante la fase di cantiere, AQP ritiene di poter operare liberamente senza dover chiedere alcuna autorizzazione, pur riconoscendo il rischio concreto che saranno prodotti degli impatti negativi sull'ambiente circostante e sul sottosuolo (...) La condotta che AQP sembra intenzionata a perseguire, in base a quanto riportato dalla documentazione prodotta per la CdS risulta del tutto "anomala" e non aderente al dettato normativo. Basti pensare agli espliciti e ripetuti riferimenti all'utilizzo della diluizione con le acque già presenti nel canale ILVA, per ridurre l'impatto sull'ambiente degli scarichi che AQP prevede di produrre col suo impianto (...) Si ritiene quindi indispensabile, in qualità di Gestione dell'impianto AMI (...) segnalare tale anomala circostanza al MATTM, affinché codesta spett.le autorità possa prendere tutti i provvedimenti che riterrà necessari per evitare che si effettui una attività che il soggetto proponente AQP, per sua stessa esplicita dichiarazione, intende gestire con modalità in evidente contrasto con gli obblighi previsti dalla normativa ambientale>>.*

Sulla base di quanto evidenziato, si ritiene che non si possa esprimere un parere favorevole di VIA risultando anche in contrasto con la procedura DNSH, così come evidenziato nei punti di cui sopra.

- c. circa il **criterio 6**, il progetto non può essere autorizzato in quanto la scheda tecnica 5 nell'Obiettivo *Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi* prevede come principio che:

... <<L'intervento non può essere fatto all'interno di: - terreni che costituiscono l'habitat di specie (flora e fauna) in pericolo elencate nella lista rossa europea e nella lista rossa dell'IUCN. Per interventi situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse (parchi e riserve naturali, siti della rete Natura 2000, corridoi ecologici, altre aree tutelate dal punto di vista naturalistico, oltre ai beni naturali e paesaggistici del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO e altre aree protette) deve essere condotta un'opportuna valutazione di conformità rispetto ai regolamenti delle aree protette, ecc>>...

Come risulta consultando il documento tratto dall'IUCN "Lista Rossa dei Vertebrati Italiani"<sup>8</sup>, sul Tara sono presenti numerose specie della Lista Rossa come risulta dalla seguente tabella estratta dal documento che, evidenzia esclusivamente alle specie sedentarie per i Mammiferi, Anfibi e Rettili ed alle sole nidificanti per gli Uccelli, per le quali il Tara rappresenta un sito importantissimo per la loro conservazione, escludendo quindi i migratori, non sono riportate anche le specie delle categoria LC. Dall'analisi sono esclusi per mancanza di dati tutte le specie dei Chiroterri che potrebbero essere presenti con specie di grande valore.

**Per gli interventi situati in aree sensibili o in prossimità di esse, sotto il profilo della biodiversità, fermo restando le aree di divieto, occorre verificare la sussistenza di sensibilità territoriali,** mediante censimento floro-faunistico, dell'assenza di habitat di specie (flora e fauna) in pericolo elencate nella lista rossa europea o nella lista rossa dell'IUCN.

Ai sensi del DNSH, il Progetto non può essere autorizzato in quanto la scheda tecnica 34, nell'Obiettivo *Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi*, prevede, come indicazioni, che "Per i siti/le operazioni situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse (compresi la rete Natura 2000 di aree protette, i siti del patrimonio mondiale dell'UNESCO e le principali aree di biodiversità, nonché altre aree protette) è stata condotta, ove applicabile, un'opportuna valutazione e, sulla base delle relative conclusioni, sono attuate le necessarie misure di mitigazione".

Ebbene, il progetto intercetta due aree protette regionali ovvero il Parco Regionale Naturale Terra delle Gravine (istituito con L.R. 18/2015) e il Parco Regionale Naturale "Mar Piccolo" (istituito con L.R. n. 30/2020). La ZSC Pinete dell'Arco Ionico cod. IT9130006 dista circa 300 m ed è individuato dalla Regione Puglia, con DGR 21 dicembre 2018, n. 2442, come habitat d'Interesse Comunitario "Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del *Ranunculus fluitantis* e *Callitricho- Batrachion* – Cod. 3260".

Il progetto, dunque, non rispetta l'obiettivo 6 della procedura DNSH, in quanto:

<sup>8</sup> <https://www.iucn.it/pdf/Lista-Rossa-vertebratiitaliani-2022.pdf>

- il progetto non ha condotto una opportuna valutazione in quanto come evidente dai punti 6), 7) e 9 delle osservazioni lo studio è fortemente carente nell'analisi delle componenti della biodiversità presenti, non riporta nemmeno le numerose specie e habitat d'Interesse Comunitario presenti quindi non ha valutato correttamente gli impatti ne ha proposto le necessarie misure di mitigazione;
- afferma che non deve svolgere la procedura di incidenza pur se prevista dalla normativa vigente vedi punto 10);
- contrasta con le norme di salvaguardia previste dalla legge istitutiva dei Parchi Naturali Regionali "Terre delle Gravine" e "Mar Piccolo" vedi punto 11).

TABELLA SPECIE LISTA ROSSA CON ESCLUSIONE MIGRATORI E CLASSE LC

Classe	Ordine	Famiglia	Genere	Specie	Nome Comune	Categoria IUCN 2013	Criteri 2013	Categoria IUCN 2022	Criteri 2022
Agnata	Cypriniformes	Cyprinidae	Alburnus	albidus	Alborella meridionale	VU		EN	A2ce
Amphibia	Anura	Bufo	Bufo	bufo	Rospo comune	VU	A2b	VU	A2b
Reptilia	Testudines	Emydae	Emys	orbicularis	Testuggine palustre europea	EN	A2c	EN	A2c
Aves	Charadriiformes		Charadrius	alexandrinus	Fratino	EN	A2bc	EN	A2b
Aves	Pelecaniformes	Ardeidae	ixobrychus	minutus	Tarabusino	VU	C1	VU	C1
Aves	Cuculiformes	Cuculidae	Cuculus	canorus	Cuculo	LC		NT	A2b
Aves	Coraciiformes	Alcedinidae	Alcedo	atthis	Martin pescatore	LC		NT	A2b
Aves	Passeriformes	Hirundinidae	Hirundo	rustica	Rondine comune	NT		NT	A2a-b
Aves	Passeriformes	Acrocephalidae	Acrocephalus	arundinaceus	Cannareccione	NT		NT	A2b
Aves	Passeriformes	Remizidae	Remiz	pendulinus	Pendoloni	VU	A2ab	VU	A2ab
Aves	Passeriformes	Passeridae	Passer	hispaniolensis	Passera sarda	VU	A2bc	VU	A2b
Aves	Passeriformes	Passeridae	Passer	italiae	Passera d'Italia	VU	A2bc	VU	A2b
Aves	Passeriformes	Passeridae	Passer	montanus	Passera mattugia	VU	A2bc	NT	a2b
Aves	Passeriformes	Fringillidae	Carduelis	chloris	Verdone	NT	A2b	VU	A2b
Mammalia	Carnivora	Mustelidae	Lutra	lutra	Lontra	EN	D	VU	D1

13) Nello studio di impatto ambientale (p. 206) viene affermato: “*Relativamente all’analisi di sostenibilità del prelievo, è opportuno ricordare che, a causa della progressiva riduzione dei prelievi, sono stati persi in 40 anni circa 50 ha di terreni coltivati tra l’impianto di pompaggio del Tara e la foce, a causa della risalita della falda e del conseguente impaludamento*”.

Questa affermazione lascia intendere che la riduzione dei prelievi abbia comportato una risalita della falda con impaludamento di aree che attualmente sono molto importanti per la conservazione della biodiversità.

È evidente che, con l’aumento del prelievo di 1000 l/s previsti dal progetto del Dissalatore, si determinerebbe un abbassamento della falda ai fini della produzione di acqua potabile; pertanto, è evidente che si potrà ottenere un riabbassamento della falda, con una perdita di aree impaludate e con grave danno per la biodiversità.

Questo aspetto non è stato evidenziato né valutato nello studio di impatto, pur rappresentando un potenziale forte impatto negativo;

14) Manca una ACB (analisi costi benefici) da cui si evincano i benefici netti del progetto, considerate tutte le esternalità (economiche, sociali ed ambientali) connesse direttamente ed indirettamente, una analisi di impatto sugli ecosistemi e analisi sul ciclo di vita della salamoia previsto.

15) Necessaria appare, infine, una valutazione dei costi per m<sup>3</sup> di acqua prodotta rispetto ai costi standard di AQP, al fine di chiarire i maggiori costi da chi e come verranno coperti, nonché se gli stessi sono già previsti a bilancio da AQP per i prossimi anni.

## CONCLUSIONI

Concludendo, invocando il Principio di Precauzione [art. 191 TFUE] su cui si fonda la politica Comunitaria in materia ambientale e in considerazione dell’incompatibilità del progetto Dissalatore con i fondi Pnrr con cui si vorrebbe finanziarlo (in quanto non in linea con gli obiettivi in materia di cambiamenti climatici’ e con il principio ‘non arrecare un danno significativo evidenziati in precedenza), si rimarcano le minacce di danno serio o irreversibile al bene ambientale Fiume Tara e agli ecosistemi coinvolti, per le quali si richiede di attuare un elevato livello di protezione ambientale e della salute animale e vegetale. Il Tara è, infatti, una rarità di equilibrio ecologico-ambientale di assoluta originalità, e come tale, invece che deturpato, andrebbe protetto. Per quanto la necessità idrica regionale sia fondamentale, anche in ottica di SDGs, realizzare un dissalatore a scapito di un

bene culturale paesaggistico, compromettendo per sempre un ambiente che ha nella sua biodiversità un equilibrio ecologico molto delicato, è inaccettabile.

Nel ribadire, poi, la necessità di ripubblicazione della documentazione progettuale alla luce della nota del 26 febbraio 2024, trasmessa dal WWF, ci si riserva di integrare le presenti Osservazioni. Si rimane in attesa delle necessarie risposte e integrazioni richieste, evidenziando sin da ora che verranno percorse tutte le strade amministrative e di confronto con la UE.

**WWF TARANTO ONLUS**  
Tel.: 380.4714120 - E-mail: taranto@wwf.it  
Pres. Dott. GIOVANNI DE VINCENTIIS  
P.IVA 90180210735 - Reg. Reg. 1341  
www.wwftaranto.com

*Il Presidente del WWF Taranto*

*Dott. Giovanni De Vincentiis*

anche nell'interesse di

A.N.T.A.

Ass. Terre del Mediterraneo

Comitato per il parco del Mar Piccolo

Comitato per la difesa del territorio Jonico

Europa Verde Taranto

FAI Puglia

Friday For Future- Taranto

Giustizia per Taranto

L'Alternativa

Lignum Alberi per Taranto

LIPU Taranto

Risorse APS

WWF Taranto

WWF Trulli e Gravine

## ALLEGATI



Foto di fatte di lontra (*Lutra lutra*) effettuate sotto il viadotto sul Tara che testimoniano la presenza costante della specie